



Ordine dei Dottori Commercialisti
e degli Esperti Contabili di **Novara**

**ORDINE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI ESPERTI
CONTABILI DI NOVARA**

**PIANO DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE
PROGRAMMA TRASPARENZA INTEGRITA'**

Delibera del Consiglio dell'Ordine
del 4 agosto 2021



INDICE

1. Cenni normativi
2. L'applicazione all'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili del Piano di Prevenzione della Corruzione (PPC) e del Programma Trasparenza e Integrità (PTI)
3. Il Piano di Prevenzione della Corruzione (PPC) dell'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili
 - 3.1. Premessa
 - 3.2. L'analisi del rischio
 - 3.3. Il trattamento del rischio
 - 3.4. Whistleblowing
4. Il Responsabile Prevenzione della Corruzione (RPC): attività e nomina
5. I flussi informativi tra l'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili e il Responsabile Prevenzione Corruzione
6. Il Programma Trasparenza Integrità (PTI) dell'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili
7. La formazione in materia di corruzione, trasparenza e integrità
8. Le sanzioni
9. Elenco allegati al Piano di Prevenzione della Corruzione



1. CENNI NORMATIVI

La legge numero 190, del 6 novembre 2012, recante “*Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione*”, ha introdotto nel nostro Paese un sistema specifico di prevenzione della corruzione e dell’illegalità all’interno della Pubblica Amministrazione.

Nell’ambito della predetta legge la nozione di corruzione assume una portata più ampia rispetto a quella rilevante in ambito penalistico. In particolare, l’ANAC con la determina del 28.10.2015 ha ribadito che per corruzione deve farsi riferimento alla “*definizione del fenomeno contenuta nel PNA, non solo più ampia dello specifico reato di corruzione e del complesso dei reati contro la pubblica amministrazione, ma coincidente con la “maladministration”, intesa come assunzione di decisioni (di assetto di interessi a conclusione di procedimenti, di determinazioni di fasi interne a singoli procedimenti, di gestione di risorse pubbliche) devianti dalla cura dell’interesse generale a causa del condizionamento improprio da parte di interessi particolari. Occorre, cioè, avere riguardo ad atti e comportamenti che, anche se non consistenti in specifici reati, contrastano con la necessaria cura dell’interesse pubblico e pregiudicano l’affidamento dei cittadini nell’imparzialità delle amministrazioni e dei soggetti che svolgono attività di pubblico interesse*”.

Allo scopo di prevenire la corruzione all’interno della pubblica amministrazione, i principali aspetti affrontati dalla citata normativa, per quanto qui di interesse, sono di seguito rappresentati:

- individuazione di un’Autorità nazionale per la prevenzione della corruzione;
- obbligo per le pubbliche amministrazioni di individuare un soggetto responsabile dell’attività di prevenzione e di contrasto della corruzione nella pubblica amministrazione;
- adozione di un Piano triennale di prevenzione della corruzione per ciascuna amministrazione pubblica;
- rafforzamento delle disposizioni vigenti in materia di pubblicità e trasparenza dell’azione amministrativa;
- adozione di misure dirette a prevenire il conflitto di interessi e le incompatibilità nel caso di svolgimento delle funzioni da parte dei titolari degli uffici competenti nelle pubbliche amministrazioni.

L’art. 1 della legge 190/2012 prevede espressamente l’applicazione della legge medesima alle amministrazioni pubbliche di cui all’art. 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 165 e sancisce pertanto l’applicabilità della legge anticorruzione agli Ordini professionali.

Ulteriore e definitiva conferma è deducibile dalla circolare ANAC del 21 ottobre 2014 n.145 (*Parere dell’Autorità sull’applicazione della l. n. 190/2012 e dei decreti delegati agli ordini e ai collegi professionali*) con la quale l’Ente ha deliberato “*di ritenere applicabile le disposizioni di prevenzione della corruzione di cui alla l. n. 190/2012 e decreti delegati agli ordini e ai collegi professionali*”. Con la medesima delibera ANAC ha altresì stabilito che “*I suddetti enti, pertanto, dovranno predisporre il Piano triennale di prevenzione della corruzione, il Piano triennale della trasparenza e il Codice di comportamento del dipendente pubblico, nominare il Responsabile della prevenzione della corruzione, adempiere agli obblighi in materia di trasparenza di cui al d.lgs. n. 33/2013 e, infine, attenersi ai divieti in tema di inconferibilità e incompatibilità degli incarichi di cui al d.lgs. n. 39/2013*”.

Al fine di dare applicazione alle disposizioni della legge 190/2012, il presente Piano è stato redatto dal Presidente del Consiglio dell’Ordine con la collaborazione del Consigliere segretario dell’Ordine e di un consulente esterno.

Il Presidente quale legale Rappresentante dell’Ente è il Responsabile della prevenzione della corruzione dell’Ente e Responsabile per la trasparenza.



Il presente Piano costituisce pertanto documento programmatico dell'Ordine ed è stato redatto in conformità alla legge n. 190 del 2012, del d.lgs. 33/2013 e del Piano Nazionale Anticorruzione (PNA) adottato con delibera 1064 del 13.11.2019 dall' A.N.A.C, Autorità Nazionale Anticorruzione, in attuazione della suddetta L.190/2012.

Il presente piano recepisce inoltre quanto previsto dalla legge n. 179 del 30 novembre 2017 che disciplina la tutela del c.d. "whistleblower".

I destinatari del presente Piano che hanno obbligo di osservare scrupolosamente le norme in esso contenute, sulle base delle indicazioni contenuti nella legge 190/2012, vengono individuati nei seguenti soggetti:

1. Componenti del Consiglio dell'Ordine, anche all'interno delle Commissioni;
2. Componenti esterni membri delle Commissioni;
3. Personale impiegato presso la sede dell'Ordine;
4. Collegio dei Revisori dei conti;
5. Consulenti esterni;
6. Titolari di contratti per lavori, servizi e forniture
7. Consiglio di Disciplina
8. Consiglio O.C.C.

Il presente Piano viene trasmesso all'ANAC e da questo acquisito su apposita piattaforma ed è pubblicato sul sito istituzionale dell'Ordine nella sezione "Amministrazione trasparente".

Il Piano è inoltre consegnato al personale impiegato presso l'Ordine e ai collaboratori affinché ne prendano atto sottoscrivendolo, lo osservino e lo facciano rispettare.

Il presente Piano, unitamente al codice di comportamento di cui al D.P.R. n. 62/2013 "*Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'articolo 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165*", saranno altresì consegnati ai nuovi assunti ai fini della presa d'atto e dell'accettazione del relativo contenuto.

Il Piano potrà subire modifiche ed integrazioni per esigenze di adeguamento alle eventuali future indicazioni provenienti da fonti nazionali o regionali competenti in materia.

In ogni caso il Piano è aggiornato con cadenza annuale ed ogni qual volta emergano rilevanti mutamenti dell'organizzazione o dell'attività dell'Ordine. Gli aggiornamenti annuali e le eventuali modifiche in corso di vigenza sono proposti dal Responsabile della prevenzione della corruzione ed approvate con provvedimento del Consiglio Direttivo.

Degli aggiornamenti e delle eventuali modifiche in corso di vigenza sarà data adeguata evidenza mediante pubblicazione della versione modificata del documento sul sito istituzionale dell'Ordine nella sezione "Amministrazione trasparente".

Per tutto quanto non espressamente disciplinato nel presente Piano si applicano le disposizioni vigenti in materia e, in particolare, la legge n. 190 del 2012, il D.lgs. n. 33 del 2013 e il D.lgs. n. 39 del 2013.

2. L'APPLICAZIONE ALL'ORDINE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI ESPERTI CONTABILI DEL PIANO DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE (PPC) E DEL PROGRAMMA TRASPARENZA E INTEGRITA' (PTI)

L'Ordine, ai sensi dell'articolo 6 del D.lgs. n. 139 del 2005, è un ente pubblico non economico a carattere associativo dotato di autonomia patrimoniale e finanziaria che determina la propria organizzazione con appositi regolamenti nel rispetto delle disposizioni di legge ed è soggetto alla vigilanza del Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili e del Ministero della Giustizia.



Ai sensi del D.lgs. n. 139 del 2005 l'Ordine svolge attività istituzionali e attività aggiuntive rese a favore degli Iscritti e di soggetti terzi richiedenti sia pubblici sia privati. Un'elencazione, da ritenersi non tassativa, delle attività svolte dall'Ordine è rinvenibile nel regolamento attuativo della legge n. 241 del 1990.

Al fine di perseguire efficacemente il proprio mandato istituzionale, l'Ordine opera attraverso una organizzazione composta dal Consiglio Direttivo dell'Ordine (composto da 9 consiglieri) e dalla struttura amministrativa composta da n. 2 impiegati presso la Sede dell'Ordine assunti dalla Cooperativa DOCET. Presso l'Ordine è costituito anche il Consiglio di Disciplina Territoriale (composto da 9 membri). La costituzione del Consiglio di Disciplina avviene attraverso le seguenti fasi: 1. Insediamento dell'Ordine; 2. Raccolta delle disponibilità (28 adesioni); 3. Trasmissione al Tribunale che sceglie i membri del Consiglio di Disciplina; 4. Insediamento del Consiglio presso l'Ordine. Vi è inoltre un Collegio dei Revisori dei conti, i quali vengono eletti.

In particolare, esaminate le indicazioni del P.N.A., si reputa necessario eseguire la:

- a) adozione di un Piano di Prevenzione della Corruzione (PPC), che si estenda a tutte le fattispecie di corruzione previste nella L. 190/2012;
- b) nomina di un Responsabile Prevenzione Corruzione;
- c) adozione di un Programma Trasparenza e Integrità (PTI), che viene inserito all'interno del presente documento;
- d) nomina di un Responsabile interno per la Trasparenza e l'Integrità.

3. IL PIANO DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE (PPC) DELL'ORDINE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI ESPERTI CONTABILI

3.1. Premessa

Il PPC dell'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili è stato sviluppato, così come previsto nell'art. 1, comma 9, della L. 190/2012, tenendo conto dei seguenti elementi:

- a) individuazione delle attività nell'ambito delle quali è più elevato il rischio di corruzione;
- b) previsione, per le attività individuate ai sensi della lettera a), di meccanismi di formazione, attuazione e controllo delle decisioni idonei a prevenire il rischio di corruzione;
- c) previsione, con particolare riguardo alle attività individuate ai sensi della lettera a), di specifici obblighi di informazione nei confronti del Responsabile Prevenzione Corruzione;
- d) monitoraggio del rispetto dei termini, previsti dalla legge o dai regolamenti, per la conclusione dei procedimenti;
- e) monitoraggio dei rapporti tra l'Ente e i soggetti che con lo stesso stipulano contratti o che sono interessati a procedimenti di iscrizione, concessione o erogazione di vantaggi economici di qualunque genere, anche verificando eventuali relazioni di parentela o affinità sussistenti tra i Consiglieri e i dipendenti dell'Ente (nel caso dell'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli esperti contabili di Novara il personale impiegato presso la sede dell'Ordine);
- f) individuazione di specifici obblighi di trasparenza ulteriori rispetto a quelli previsti da disposizioni di legge.

3.2. L'analisi del rischio

L'Ordine ha quindi effettuato una valutazione del rischio, al fine di individuare misure di trattamento del medesimo.



In una prima fase sono stati individuati i possibili eventi rischiosi, ossia quei comportamenti o fatti che possono verificarsi in relazione ai processi dell'Ordine, tramite cui si concretizza il fenomeno corruttivo. In una seconda fase si è provveduto ad effettuare un'analisi del rischio. L'analisi del rischio ha un duplice obiettivo: il primo è quello di pervenire ad una comprensione più approfondita degli eventi rischiosi identificati nella fase precedente, attraverso l'analisi dei cosiddetti fattori abilitanti della corruzione; il secondo è quello di stimare il livello di esposizione dei processi e delle relative attività al rischio.

I fattori abilitanti della corruzione sono i fattori di contesto che agevolano il verificarsi di comportamenti o fatti di corruzione.

Conformemente a quanto previsto dal PNA del 2019 sono stati individuati i fattori abilitanti ed è stata successivamente analizzata la loro incidenza su ogni singolo processo dell'Ordine.

I fattori abilitanti individuati sono i seguenti:

- 1) Presenza di misure di controllo
- 2) Trasparenza
- 3) Complessità del processo
- 4) Responsabilità, numero di soggetti coinvolti e rotazione del personale
- 5) Inadeguatezza o assenza di personale addetto ai processi
- 6) Formazione, consapevolezza comportamentale e deontologica.

Il grado di incidenza dei fattori abilitanti sul singolo processo è espresso mediante una scala di misurazione qualitativa articolata in BASSO, MEDIO, ALTO.

Analogamente, è stata effettuata la stima del livello di esposizione al rischio, cioè la valutazione del rischio associato ad ogni processo.

Gli indicatori di rischio individuati seguendo le indicazioni del PNA del 2019 sono i seguenti:

- 1) Livello di interesse esterno
- 2) Gradi di discrezionalità del decisore interno all'Ordine
- 3) Manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata
- 4) Impatto sull'operatività, l'organizzazione e l'immagine.

Per ogni fattore di rischio è stato determinato quindi il grado di incidenza utilizzando una scala articolata in BASSO, MEDIO, ALTO.

Sia per quanto riguarda i fattori abilitanti sia per quanto concerne gli indicatori di rischio, l'incidenza su ciascun processo è stata determinata utilizzando il concetto statistico della "moda", cioè attribuendo il valore che si è presentato con maggiore frequenza. Nel caso di più valori presenti con la stessa frequenza, sulla scorta di quanto previsto dal PNA 2019, si è preferito scegliere quello più alto per evitare la sottostima del rischio.

Dopo aver attribuito i valori alle singole variabili dei fattori abilitanti e degli indicatori di rischio e aver proceduto all'elaborazione del valore sintetico di ciascun indicatore come specificato in precedenza viene determinato il livello di rischio di ciascun processo attraverso la combinazione logica dei due fattori secondo criteri che non comportino una sottovalutazione del rischio.

3.3. Il trattamento del rischio

Il trattamento del rischio è la fase volta ad individuare i correttivi e le modalità più idonee a prevenire i rischi, sulla base delle priorità emerse in sede di valutazione degli eventi rischiosi.

In tale fase, l'Ordine individua e progetta le misure per la prevenzione della corruzione, che possono essere sia generali che specifiche.



Le misure generali intervengono in maniera trasversale sull'intera amministrazione, mentre le misure specifiche agiscono in maniera puntuale su alcuni specifici rischi individuati in fase di valutazione del rischio e si caratterizzano, dunque, per l'incidenza su problemi specifici.

Ciascuna categoria di misura può dare luogo, in funzione delle esigenze dell'organizzazione, a misure sia "generali" che "specifiche". A titolo meramente esemplificativo, una misura di trasparenza può essere programmata come misura "generale" o come misura "specifiche". Essa è generale quando insiste trasversalmente sull'organizzazione, al fine di migliorare complessivamente la trasparenza dell'azione amministrativa (es. la corretta e puntuale applicazione del D.lgs. 33/2013); è, invece, specifica, in risposta a specifici problemi di scarsa trasparenza rilevati tramite l'analisi del rischio trovando, ad esempio, modalità per rendere più trasparenti particolari processi prima "opachi" e maggiormente fruibili informazioni sugli stessi.

Le misure generiche (o specifiche), possono essere ad esempio le seguenti: controllo, trasparenza, definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento, regolamentazione, semplificazione, formazione, sensibilizzazione e partecipazione, rotazione, segnalazione e protezione, disciplina del conflitto di interessi, regolazione dei rapporti con i "rappresentanti di interessi particolari" (lobbies).

Viene inoltre prevista una tutela specifica al segnalante di condotte illecite (vedi infra).

Per quanto attiene alle misure specifiche le stesse dovranno necessariamente tenere conto del limitato numero di personale impiegato e della prevalente normazione dei procedimenti che limita la discrezionalità da parte dell'operatore. Ciò detto, le misure possono essere individuate nelle seguenti:

- a) trasparenza;
- b) regolamentazione (vedi es. decreto 139/2005, regolamento FPC);
- c) semplificazione
- d) formazione;
- e) controllo (Consiglio/Consiglieri dell'Ordine, RPC, Collegio dei revisori);
- f) rotazione (Consiglieri, RPC, nomine eseguite solo con decisione collegiale)

La tabella allegata (allegato 1, "*Piano di valutazione dei rischi ai fini della prevenzione della corruzione*") racchiude le misure di prevenzione dei rischi di corruzione nelle attività maggiormente esposte.

Ciascun destinatario del PPC ha l'obbligo di segnalare l'eventuale sussistenza di conflitti di interesse con attività dal medesimo svolte tramite dichiarazione da inviare al RPC. L'Ordine, inoltre, al precipuo scopo di contenere il rischio del fenomeno corruttivo, adotta apposite misure sia nella fase di formazione che di attuazione delle decisioni maggiormente a rischio.

L'Ordine, in conformità alla normativa anti-corruttiva, affida all'RPC il controllo sulla sussistenza di precedenti penali per delitti contro la Pubblica Amministrazione in capo agli impiegati presso l'Ordine e/o a soggetti esterni cui l'Ente intende conferire incarico per la composizione di commissioni aggiudicatrici, di commesse o di concorso, o di altri incarichi di cui all'art. 3 del d.lgs. 39/2013.

La verifica dell'RPC potrà avvenire anche mediante il rilascio di autocertificazione da parte dell'interessato ai sensi dell'art. 20 del medesimo decreto legislativo.

I responsabili dei procedimenti, nonché il personale impiegato presso la sede dell'Ordine hanno l'obbligo di informare prontamente il RPC del verificarsi di fatti o anomalie che costituiscono violazione del presente piano o la configurazione di illeciti penali.

Infine, l'Ordine adotta il "*Codice di comportamento per i dipendenti delle Pubbliche Amministrazioni*" stabilito dal DPR 16 aprile 2013 n. 62 che verrà pubblicato sul sito web, con invito al personale impiegato presso la sede dell'Ordine a prenderne cognizione.



3.4. Whistleblowing

La legge 179 del 30.11.2017 “*Disposizioni per la tutela degli autori di segnalazioni di reati o irregolarità di cui siano venuti a conoscenza nell’ambito di un rapporto di lavoro pubblico o privato*” ha istituito il meccanismo del cosiddetto “*whistleblowing*” con lo scopo di rafforzare l’azione di prevenzione della corruzione in ottemperanza a quanto previsto dall’art. 1, comma 51, della Legge 190/2012.

L’Ordine e per esso anche l’RPC deve dunque assicurare la conservazione delle segnalazioni di potenziali o reali fenomeni corruttivi garantendo l’anonimato del segnalante. L’identità del segnalante deve essere protetta in ogni contesto successivo alla segnalazione e non può essere rilevata, salvo i casi espressamente previsti dalla legge.

La tutela del dipendente adottata dall’Ordine è conforme alla determinazione ANAC n. 6 del 28.04.2015 (“*Linee guida in materia di tutela del dipendente pubblico che segnala illeciti (c.d. whistleblower)*”).

Il Consiglio dell’Ordine in ottemperanza alle prescrizioni di legge garantisce il segnalante di condotte illecite che ne sia venuto a conoscenza nell’ambito del rapporto di lavoro da sanzioni, demansionamenti, licenziamento, trasferimento ed infine che possa essere sottoposto a misure organizzative aventi ripercussioni negative, dirette o indirette, sulle sue condizioni di lavoro.

Le segnalazioni potranno essere effettuate:

- a) al Responsabile della Prevenzione della Corruzione;
- b) all’ANAC;
- c) all’Autorità Giudiziaria ordinaria o contabile.

4. IL RESPONSABILE PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE (RPC): ATTIVITA’ E NOMINA

Il Responsabile Prevenzione Corruzione svolge le seguenti attività:

- predisposizione della bozza di PPC, che dovrà essere approvato dal Consiglio;
- monitoraggio dell’aggiornamento del PPC ed eventuale proposta di revisione dello stesso al Consiglio;
- cura dell’attività di formazione, in materia di trattamento della corruzione, del personale dipendente; tale formazione sarà erogata unitamente a quella in materia di trasparenza e prevede il coordinamento tra il RPC ed il Responsabile interno per la Trasparenza e l’Integrità, qualora venissero nominati soggetti diversi;
- verifica il rispetto degli obblighi di informazione;
- monitora le possibili rotazioni degli incarichi al fine di prevenire che vengano commessi reati di corruzione;
- verifica il rispetto delle disposizioni in materia di inconferibilità ed incompatibilità degli incarichi;
- cura la diffusione di Codici di comportamento all’interno dell’Ordine, monitorandone l’attuazione;
- verifica l’attuazione del piano e la sua idoneità;
- in caso di accertamento di violazioni del piano e/o comunque di fatti che possono costituire notizia di reato, ne dà informazione ai soggetti competenti (Autorità Giudiziaria, Corte dei Conti, ANAC);
- verifica e istruisce le segnalazioni relative ai reati di corruzione pervenute, anche per il tramite del meccanismo del whistleblowing;
- pubblicazione sul sito *web* dell’Ordine, entro il 15 dicembre di ogni anno, di una Relazione avente per oggetto i risultati dell’attività svolta, che viene trasmessa al Consiglio;
- su richiesta del Consiglio riferisce sugli esiti dell’attività svolta.



È facoltà del Responsabile della prevenzione richiedere in ogni momento chiarimenti, con le modalità ritenute opportune, a tutto il personale impiegato presso la sede dell'Ordine in riferimento a fatti o comportamenti che possono integrare fattispecie corruttive o comunque violazioni della normativa vigente.

Tutti i destinatari del PPC partecipano al processo di gestione del rischio e sono tenuti ad osservare le misure contenute nel piano segnalando eventuali illeciti ed astenendosi in situazioni di conflitto di interessi.

Il mancato rispetto delle prescrizioni del presente piano anticorruzione costituisce illecito disciplinare.

Il RPC è dotato di apposita casella di posta elettronica rpc@commercialistinovara.it. Consultabile solo dallo stesso al fine di garantire l'assoluta riservatezza delle informazioni a lui trasmesse.

5. I FLUSSI INFORMATIVI TRA L'ORDINE DEI COMMERCIALISTI E DEGLI ESPERTI CONTABILI E IL RESPONSABILE PREVENZIONE CORRUZIONE

La tabella seguente descrive i flussi informativi, bidirezionali, tra l'Ordine e il RPC.

Tipo di flusso	Mittente	Destinatario
Relazione annuale sul PPC	RPC	Consiglio dell'Ordine
Comunicazioni in materia di anticorruzione	RPC	Consiglio dell'Ordine
Comunicazioni in materia di assetto organizzativo e controlli	Consiglio dell'Ordine	RPC
Segnalazione di comportamenti scorretti/sospetti	Consiglio dell'Ordine / Personale	RPC
Risposte a specifiche richieste	RPC/ Consiglio dell'Ordine / Personale	RPC/ Consiglio dell'Ordine/ Personale

I flussi del RPC, sia in entrata sia in uscita, saranno trasmessi utilizzando l'apposito indirizzo mail, rpc@commercialistinovara.it

6. IL PROGRAMMA TRASPARENZA INTEGRITA' (PTI) DELL'ORDINE DEI COMMERCIALISTI E DEGLI ESPERTI CONTABILI

Il presidio cardine per la prevenzione e il contrasto della corruzione è individuabile nella trasparenza dell'attività dell'Ordine, nonché all'accessibilità totale delle informazioni concernenti l'organizzazione e l'attività medesima.

Il controllo civico dovrà dunque essere consentito sia sul perseguimento delle funzioni istituzionali, quanto e soprattutto sull'utilizzo delle risorse pubbliche.

La finalità di trasparenza viene perseguita per il tramite di idonea pubblicità degli atti mediante pubblicazione sul sito *web* dell'Ordine, come previsto dal d.lgs. n. 33/2013 predisponendo un'apposita sezione denominata "Amministrazione trasparente", accessibile dalla *home page* del medesimo sito *web*.



Il PTI triennale è aggiornato con cadenza annuale e viene pubblicato nella sezione “Amministrazione trasparente” del sito *web* dell’Ordine. Sul medesimo sito è inoltre prevista la pubblicazione di un invito a tutti gli interessati di far pervenire al Responsabile della trasparenza eventuali suggerimenti, critiche e proposte di miglioramento.

Ai sensi della legge n. 241 del 1990, l’Ordine dà attuazione alle norme in materia di accesso ai documenti amministrativi mediante l’individuazione dei soggetti competenti a fornire riscontro alle istanze dei cittadini.

Ai sensi dell’articolo 5, comma 2, del decreto legislativo n. 33/2013, la richiesta di accesso civico da parte del richiedente non deve essere motivata, è gratuita e va presentata al Responsabile della trasparenza dell’Ordine.

Il Responsabile della trasparenza deve pronunciarsi in ordine alla richiesta di accesso civico e ne controlla e garantisce l’attuazione.

Nel caso in cui il Responsabile non ottemperi alla richiesta, il richiedente può ricorrere al titolare del potere sostitutivo, che dunque assicura la pubblicazione e la trasmissione all’istante dei dati richiesti.

Per tale ragione e per garantire la tutela dell’accesso civico, il Responsabile della trasparenza delega le proprie funzioni ad altro dipendente assegnato alla segreteria dell’Ordine, in modo che il potere sostitutivo possa rimanere in capo al Responsabile stesso.

Il Consiglio dell’Ordine ha nominato Responsabile interno per la Trasparenza e l’Integrità il Presidente a cui sono affidati, oltre a quanto sopra illustrato, i seguenti compiti:

- cura dell’attività di formazione, in materia di trasparenza e integrità, del personale dipendente, anche alla luce di quanto sopra;
- pubblicazione, direttamente sul sito *web* istituzionale delle attestazioni relative all’assolvimento degli obblighi di pubblicazione dei dati e delle informazioni di cui al D.Lgs. 33/2013.

In data 19 settembre 2018, è entrato in vigore il decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101 che adegua il Codice in materia di protezione dei dati personali - decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 - alle disposizioni del Regolamento (UE) 2016/679 “Regolamento generale sulla protezione dei dati” (GDPR).

Detta normativa impatta sulle modalità di attuazione della trasparenza amministrativa, secondo la disciplina del d.lgs. 33/2013.

Occorre evidenziare, al riguardo, che l’art. 2-ter del d.lgs. 196/2003, introdotto dal d.lgs. 101/2018, in continuità con il previgente articolo 19 del Codice, dispone al comma 1 che la base giuridica per il trattamento di dati personali è l’esecuzione di un compito di interesse pubblico o connesso all’esercizio di pubblici poteri ed, ai sensi dell’art. 6, paragrafo 3, lett. b) del Regolamento (UE) 2016/679, “è costituita esclusivamente da una norma di legge o, nei casi previsti dalla legge, di regolamento”.

In particolare, il comma 3 del medesimo articolo stabilisce che “La diffusione e la comunicazione di dati personali, trattati per l’esecuzione di un compito di interesse pubblico o connesso all’esercizio di pubblici poteri, a soggetti che intendono trattarli per altre finalità sono ammesse unicamente se previste ai sensi del comma 1”.

Tale assetto normativo non modifica i principi di liceità delle pubblicazioni previgenti, tuttavia l’entrata in vigore delle norme europee sulla protezione dei dati, ha comportato per l’Ordine l’adeguamento alla normativa ed una rinnovata e sempre più peculiare attenzione alla privacy degli interessati oggetto di provvedimenti potenzialmente pubblicati su Amministrazione Trasparente.

È stato nominato quale DPO il Dott. Giuseppe Palmiotto.

Il Registro dei Trattamenti dell’Ordine, infatti, ha previsto che la “Pubblicazione di atti ai sensi del D.lgs. 33/13” sia una specifica attività di trattamento, oggetto di analisi e misure di prevenzione, quali il corso di formazione.



7. LA FORMAZIONE IN MATERIA DI CORRUZIONE, TRASPARENZA E INTEGRITA'

La formazione in materia di prevenzione della corruzione e promozione di trasparenza e integrità, negli atti e nei documenti, si inserisce nell'ambito della programmazione degli interventi formativi per il personale dipendente dell'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Novara.

In particolare, il RPC e il Responsabile per la trasparenza promuove, con cadenza annuale, un piano di formazione che preveda, tra l'altro, la discussione dei seguenti elementi:

- contesto normativo di riferimento;
- descrizione del Piano di Prevenzione della Corruzione adottato dall'Ordine;
- compiti e responsabilità dei soggetti coinvolti in ambito della prevenzione;
- incarichi a rischio con l'approfondimento delle mansioni maggiormente esposti al rischio corruzione;
- ruolo del sito *web* istituzionale dell'Ordine in materia di trasparenza e integrità;
- flussi informativi da e verso RPC.

9. LE SANZIONI

Le violazioni alle disposizioni del presente PPC saranno sanzionate ai sensi delle vigenti leggi in materia disciplinare e con le modalità ivi previste, previo parere del RPC.

10. ELENCO ALLEGATI AL PIANO DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE

1. Piano di valutazione dei rischi ai fini della prevenzione della corruzione.
2. Piano dei controlli dell'RPC
3. Codice comportamentale